

All. A al Rep. 237460/28073

Ente del Terzo Settore

ETS

STATUTO



TITOLO I - Denominazione, Ordinamento e Scopo e della Società

Art. 1 - Disposizioni normative fondamentali

1. La SOCIETÀ ITALIANA PER IL PROGRESSO DELLE SCIENZE — (codice fiscale 029668990586), è una Associazione senza scopo di lucro nata nel corso della Prima Riunione degli Scienziati italiani tenutasi in Pisa, e costituita in forza dell'originario atto approvato dall'Adunanza generale del 15 Ottobre 1839.
2. Essa opera nella sua qualità di ente morale riconosciuto con R.D. DXX,1908, e con statuto approvato con D.P.R. n. 434/1974, e sue successive modificazioni di adeguamento rispetto al D.Lgs.460/97.
3. É iscritta nel Registro delle persone giuridiche di Roma, al n. 253/1975.
4. La Società persegue le sue storiche finalità, vale a dire il promuovere il progresso, la coordinazione e la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni e di favorire i rapporti e la collaborazione fra i cultori di esse.
5. Con il presente Statuto essa si conforma alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al Dlg. 3 luglio 2017, n. 117, art.5, riguardanti gli enti senza fini di lucro dotati di personalità giuridica, con particolare riferimento al settore degli "Enti che curano la ricerca scientifica di particolare interesse sociale" (lettera h).
6. Dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'ente aggiunge alla denominazione l'acronimo ETS.

Art. 2 - Attività della società

1. Fedele allo spirito delle sue storiche finalità, la Società promuove la ricerca scientifica e la diffusione della cultura scientifica nel Paese, e si propone in particolare di:
 - a) organizzare incontri multidisciplinari per la discussione di problemi tecnico-scientifici che incidono più fortemente sugli interessi socio-economici ed educativi;
 - b) collegare la comunità scientifica al mondo degli operatori tecnici ed economici;
 - c) sensibilizzare ai problemi scientifici strati sempre più vasti della pubblica opinione del Paese;
 - d) diffondere gli Atti delle Riunioni generali degli scienziati italiani e i resoconti della propria attività in particolare mediante i propri periodici e il proprio Sito internet.

2. La Società svolge la sua opera non soltanto negli ambienti scientifici ma anche in quelli economici, agricoli e industriali della Nazione.
3. La Società compie inoltre opera di diffusione della scienza italiana all'estero, mantenendo rapporti con associazioni consorelle e accademie straniere, anche mediante lo scambio di pubblicazioni.

Art. 3 - Natura giuridica della Società

1. La Società, organizzazione che opera nell'ambito della ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera h), art.5 del Dlg. 117/2017, è dotata di personalità giuridica in quanto eretta ad Ente morale in forza del R.D. 700 1908 e del DPR 434 del 18 giugno 1974.

Art. 4 - Organi della Società

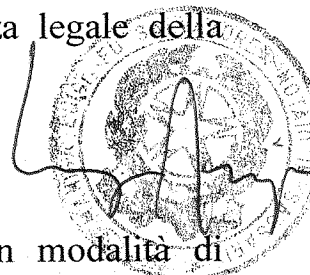
1. La Società è dotata dei seguenti organi:
 - Assemblea degli Associati, storicamente denominati Soci;
 - Presidente con funzioni di rappresentanza e di gestione della spesa;
 - Consiglio di Presidenza con funzioni di Consiglio di Amministrazione;
 - Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni di Collegio dei Sindaci;
 - Comitato scientifico, organo di consulenza, costituito da personalità del mondo scientifico e culturale.
2. All'interno del Consiglio di Presidenza opera:
 - il Vice Presidente, con funzioni di supporto al Presidente;
 - il Segretario Generale con funzioni organizzative;
 - l'Amministratore, con funzioni di vigilanza sui bilanci.
3. Tutte le attività prestate in relazione all'appartenenza all'Organo sono svolte a titolo gratuito.
4. È consentito il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Art. 5 - Sede della Società

1. La Società ha sede in Roma.
2. Presso la sede sociale sono costituiti gli uffici e la residenza legale della Società.

Art. 6 - Attività degli Organi della Società

1. Le riunioni degli Organi sociali possono svolgersi anche in modalità di teleconferenza (sincrona oppure asincrona tramite scambio di messaggi) mediante confacente strumento video/audio tale da assicurare la parità di trattamento rispetto alla partecipazione in presenza.



2. Nel caso di votazione segreta o mediante scheda il Presidente del singolo organo, all'atto della convocazione, indicherà le modalità tecniche atte ad assicurare la conformità del voto rispetto alle norme riguardanti il rispettivo Organo.

TITOLO II - Dei soci

Art. 7 - Soci

1. Possono far parte della Società, in qualità di Soci/Associati, persone fisiche e giuridiche (università, istituti, scuole, società, associazioni e, in generale, enti) che risiedono in Italia e all'estero interessati al progresso delle scienze e che si propongano di curarne la diffusione.

Art. 8 - Iscrizione dei soci

1. L'iscrizione a Socio avviene previa domanda indirizzata al Presidente della Società.
2. Per l'iscrizione di persone giuridiche occorre la domanda del legale rappresentante o di un delegato.
3. Il Consiglio di presidenza delibera sulle iscrizioni.

Art. 9 - Categorie di soci

1. I soci si distinguono in: soci d'onore; benemeriti; ordinari; juniores.
2. La nomina dei soci d'onore è a vita e deve cadere su persone di alto valore scientifico o altamente benemerite della comunità scientifica.
3. La nomina viene effettuata dal Consiglio di presidenza e ratificata dall'Assemblea generale dei soci.
4. Il numero dei soci d'onore non può essere maggiore di 60, dei quali 30 italiani.
5. Il regolamento stabilisce le condizioni di iscrizione per i soci benemeriti, ordinari e juniores.
6. Ciascun socio, in regola nei riguardi della Società, gode indistintamente e paritariamente del diritto di voto, nonché degli altri diritti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 10 - Decadenza dei soci

1. La decadenza da Socio avviene per volontarie dimissioni o per deliberazione motivata del Consiglio di presidenza, ratificata dall'Assemblea generale dei soci.

2. È causa di decadenza il mancato pagamento delle quote associative.

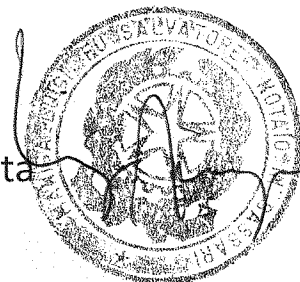
Art. 11 - Assemblea generale dei soci

1. L'Assemblea generale è costituita dai soci d'onore, benemeriti e ordinari. Essa si riunisce almeno una volta all'anno.
2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno dei soci in regola nei riguardi della Società e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.
3. È di competenza dell'Assemblea generale dei soci:
 - a) elaborare e determinare gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - b) approvare annualmente il bilancio consuntivo;
 - c) approvare i regolamenti interni;
 - d) provvedere alle elezioni delle cariche sociali che, di norma, avranno la durata di quattro anni; nonché a tutti gli altri adempimenti richiesti da disposizioni obbligatorie del Codice del Terzo settore;
 - e) deliberare, in seduta straordinaria, riguardo alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento della Società;
 - f) eleggere e revocare il Consiglio di Presidenza o suoi singoli componenti;
 - g) provvedere, su proposta del Consiglio di presidenza o di gruppo di soci, alle nomine del Comitato scientifico;
 - h) stabilire l'ammontare delle quote annue per i soci, esclusi i soci d'onore;
 - i) deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare in merito all'accettazione di nuovi soci e ai ricorsi da parte di eventuali soci esclusi o rimossi.
4. L'assemblea generale viene convocata dal Presidente della Società con indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione con almeno 15 giorni di preavviso.
5. I soci non in grado di intervenire di persona o in modalità telematica possono farsi rappresentare mediante delega ad altro Socio.
6. L'Assemblea generale, in sessione straordinaria, è convocata dal Presidente della Società su propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio di presidenza o su richiesta motivata di almeno due quinti dei soci.

TITOLO III - Direzione e amministrazione della Società

Art. 12 - Consiglio di presidenza

1. La Società è diretta dal Consiglio di presidenza costituito da: Presidente, Vicepresidente, Amministratore, Segretario generale, e da otto consiglieri, tutti scelti fra i soci ed eletti dall'Assemblea generale dei Soci.



2. Il Consiglio dura in carica quattro anni; i componenti di esso sono rieleggibili.
3. Il Consiglio ha poteri decisionali in merito alle attività scientifiche e amministrative della Società; provvede alle nomine e alle proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 13 - Compiti del Consiglio di presidenza

1. Al Consiglio di presidenza spettano i seguenti compiti:
 - a) approvare argomenti di attualità scientifica e tecnica che possano essere oggetto sia di esposizione sintetica o di discussioni durante le Riunioni generali, sia di studio da parte di speciali commissioni o di singoli soci all'uopo designati;
 - b) istituire premi di incoraggiamento per ricerche scientifiche e per insegnanti che maggiormente si distinguono nell'insegnamento delle scienze nelle scuole secondarie;
 - c) compilare lo schema del programma scientifico di ciascuna Riunione generale, e fornire il parere sugli eventuali temi scientifici e tecnici suggeriti da soci o da enti pubblici e privati;
 - d) esaminare e discutere le proposte approvate nelle Riunioni generali o, comunque, pervenute al Consiglio di presidenza della Società;
 - e) promuovere cooperazioni con altre associazioni o enti in materia compatibile con le finalità non istituzionali;
 - f) provvedere alle incombenze gestionali della Società per quanto non sia di esclusiva competenza del Presidente

Art. 14 - Deliberazioni del Consiglio di presidenza

1. Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti e con il voto della maggioranza dei partecipanti.

Art. 15 - Decadenza dei consiglieri

1. Decadono dalla carica i componenti che non siano intervenuti alle adunanze per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
2. In caso di decadenza o di dimissioni di membri del Consiglio di presidenza, si provvede alla loro sostituzione mediante elezioni da tenersi alla prima Assemblea generale dei soci.

Art. 16 - Presidente della Società

1. Il Presidente:

- a) rappresenta la Società, tanto nei rapporti con i soci quanto con i terzi e con le Amministrazioni di riferimento;
 - b) gestisce la spesa ordinaria;
 - c) convoca e presiede il Consiglio di presidenza;
 - d) convoca e presiede l'Assemblea generale dei soci e le Riunioni generali;
 - e) provvede riguardo a tutte le cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente statuto, sentito il Consiglio di presidenza;
 - f) firma la corrispondenza e stipula i contratti, ma per gli atti non ordinari, impegnativi del patrimonio sociale, la sua firma deve concorrere con quella dell'Amministratore.
2. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.
3. Il Presidente gestisce la spesa ordinaria anche mediante delega all'Amministratore o a persona di fiducia e mediante specifiche e apposite anticipazioni approvate dal Consiglio di presidenza.

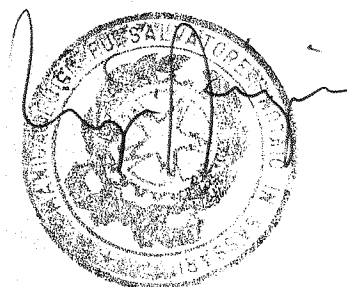
Art. 17 - Anno finanziario - Bilancio — Collegio dei Revisori dei conti

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di presidenza cura l'amministrazione della Società, approva il bilancio preventivo e predispone il bilancio consuntivo da sottoporre alle valutazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci.
3. I bilanci e rendiconti dovranno essere pubblicati sul Sito internet e nei Periodici della Società nonché inviati, corredati da Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, alle Amministrazioni pubbliche di riferimento, secondo le norme del Codice del Terzo Settore e disposizioni aggiuntive.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto contemporaneamente al Consiglio di presidenza e per la stessa durata.
5. Il Collegio provvede al controllo della correttezza della gestione economica e finanziaria e riferisce sull'andamento della gestione economica e finanziaria, in particolare in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 18 - Patrimonio della Società

1. Il patrimonio della Società è costituito:

- dagli arredi e apparecchiature della Società;
- dalle collezioni e dalla biblioteca e archivio storico;



- dalle somme e dai beni comunque ricevuti a titolo di incremento di patrimonio, anche con destinazione speciale.
2. I beni della Società sono riportati in specifici inventari.

Art. 19 - Risorse economiche della Società

1. Le risorse economiche della Società sono costituite:
 - dalle quote di iscrizione e da altri apporti monetari versati dai soci benemeriti, ordinari e juniores;
 - dalle eccedenze attive dei bilanci annuali e dagli interessi del capitale patrimoniale;
 - da contributi convenzionali ordinari e straordinari e liberalità da parte di Amministrazioni pubbliche, enti, privati;
 - dai proventi della vendita di pubblicazioni;
 - da erogazioni liberali volontarie;
 - da apporti in natura e servizi gratuiti tra cui la messa a disposizione a tempo indeterminato, da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, degli ambienti e connessi servizi locali e di rete destinati a Sede sociale, in forza di disposizione dell'allora suo Presidente Guglielmo Marconi.
2. Le risorse economiche, come pure quelle umane derivanti da attività dei soci, vengono impiegate esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali.
3. Nel corso della sua vita ordinaria la Società non può assegnare o distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, ai propri soci o a terzi, nonché fondi, riserve o capitali.
4. In caso di estinzione, eventuali proventi o beni della Società saranno conferiti in base a prescrizioni di legge, o, in assenza di esse, devoluti in favore di organizzazioni consimili dal punto di vista statutario.

Art. 20 - Gestione di titoli

1. Eventuali somme facenti parte del patrimonio sociale vanno impegnate in titoli dello Stato o da esso garantiti, e vanno depositate a titolo di custodia, a nome della Società, presso istituti di credito designati dal Consiglio di presidenza.

TITOLO IV - Riunioni degli scienziati indette dalla Società

Art. 21 - Riunione generale

1. La Società - in sequenza della Prima Riunione degli Scienziati Italiani tenutasi in Pisa, 1-15 ottobre 1839, tiene, anche in modalità telematica, almeno ogni due anni, se non è impedita da motivi di forza maggiore, una Riunione generale, per lo svolgimento di temi attinenti alla ricerca scientifica, alla sua organizzazione e alla diffusione delle relative conoscenze.
2. I lavori delle Riunioni generali, incentrati, in genere, su temi multidisciplinari, possono essere integrati da attinenti manifestazioni collaterali.

Art. 22 - Sede della Riunione generale

1. L'Assemblea generale delibera, fra l'altro, sulle proposte pervenute alla presidenza della Società circa la sede della Riunione generale successiva.
2. È facoltà del Consiglio di presidenza di cambiare, per fondate ragioni, la sede della Riunione.

Art. 23 - Data delle riunioni

1. Il Consiglio di presidenza stabilisce la data di ciascuna Riunione e ne dà notizia ai soci almeno tre mesi prima.

Art. 24 - Programmi delle Riunioni generali degli scienziati

1. Il Consiglio di presidenza decide il tema e il programma scientifico della Riunione Generale e procede alla scelta degli oratori.
2. I soci che intendono trattare argomenti riguardanti i temi oggetto delle Riunioni debbono darne comunicazione, corredata di sintetico contenuto, almeno due mesi prima, alla presidenza della Società.
3. L'accettazione è subordinata al parere del Consiglio di presidenza.
4. All'organizzazione della Riunione nella sede stabilita, provvede un Comitato ordinatore nominato dal Consiglio di presidenza.

Art. 25 - Riunioni speciali

1. Oltre alle Riunioni generali, il Consiglio di presidenza promuove la realizzazione di riunioni speciali, conferenze o simposi e seminari concernenti argomenti scientifici di attualità e di particolare interesse per la ricerca scientifica, come pure riunioni riguardanti il conferimento di premi ed onorificenze sociali.

TITOLO V - Disposizioni generali

Art. 26 - Incarichi gestionali

1. Il Vice Presidente svolge le funzioni proprie del Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo, nonché quelle ricevute per delega da parte dello stesso.
2. Il Segretario generale:
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali e l'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività statutaria della Società;
 - mantiene contatti con le Accademie e le Associazioni scientifiche e con le Amministrazioni pubbliche e private di riferimento per le attività della Società.
3. L'Amministratore:
 - cura il buon assetto dei bilanci e la vigilanza interna sull'andamento della spesa;
 - assiste il Presidente nello svolgimento di adempimenti di carattere finanziario;
 - informa il Consiglio di Presidenza riguardo al buon andamento delle funzioni dei Sindaci-Revisori.

Art. 27 - Relazione sull'attività svolta

1. Entro il primo semestre di ciascun anno, qualora non altrimenti disposto, il Presidente trasmette alle Amministrazioni pubbliche di riferimento una Relazione di attività nonché i bilanci approvati dall'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Art. 28 - Modifica dello statuto

1. Ogni modificazione allo statuto, proposta dal Consiglio di presidenza o dai Soci, oppure determinata da modifiche del Codice del Terzo settore, viene resa nota ai soci con congruo anticipo rispetto alla data di riunione dell'Assemblea dei Soci in cui la proposta deve essere discussa.
2. Per l'approvazione, occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci partecipanti in prima e in seconda convocazione.

Art. 29 - Durata della Società

1. La Società ha durata illimitata.

Art. 30 - Scioglimento della Società

1. Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci.
2. In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio residuo viene devoluto, a fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Art. 31 - Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice civile e alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al Dlg. 117/2017 e successivi provvedimenti applicativi, i quali assumono carattere di norma primaria rispetto a quanto contemplato nel presente Atto.

Sommario

TITOLO I - Denominazione, Ordinamento e Scopo e della Società	2
Art. 1 - Disposizioni normative fondamentali.....	2
Art. 2 - Attività della società	2
Art. 3 - Natura giuridica della Società.....	3
Art. 4 - Organi della Società.....	3
Art. 5 - Sede della Società.....	3
Art. 6 - Attività degli Organi della Società.....	3
TITOLO II - Dei soci	4
Art. 7 - Soci	4
Art. 8 - Iscrizione dei soci.....	4
Art. 9 - Categorie di soci	4
Art. 10 - Decadenza dei soci	4
Art. 11 - Assemblea generale dei soci	5
TITOLO III - Direzione e amministrazione della Società	5
Art. 12 - Consiglio di presidenza.....	5
Art.13 - Compiti del Consiglio di presidenza	6
Art. 14 - Deliberazioni del Consiglio di presidenza.....	6
Art. 15 - Decadenza dei consiglieri	6
Art. 16 - Presidente della Società	7
Art. 17 - Anno finanziario - Bilancio — Collegio dei Revisori dei conti.....	7
Art. 18 - Patrimonio della Società.....	7
Art. 19 - Risorse economiche della Società	8
Art. 20 - Gestione di titoli	8
TITOLO IV - Riunioni degli scienziati indette dalla Società	8
Art. 21 - Riunione generale.....	9
Art. 22 - Sede della Riunione generale	9
Art. 23 - Data delle riunioni	9
Art. 24 - Programmi delle Riunioni generali degli scienziati.....	9
Art. 25 - Riunioni speciali.....	9
TITOLO V - Disposizioni generali.....	10
Art. 26 - Incarichi gestionali.....	10
Art. 27 - Relazione sull'attività svolta	10

Art. 28 - Modifica dello statuto	10
Art. 29 - Durata della Società.....	10
Art. 30 - Scioglimento della Società.....	11
Art. 31 - Rinvio a norme di legge	11